COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2025
COM(2025) 788 final

2025/0426 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda

{SWD(2025) 428 final}

2025/0426 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[1], in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Irlanda il 28 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. L'8 settembre 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021")[2]. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 14 luglio 2023[3], dell'8 dicembre 2023[4], del 21 giugno 2024[5], dell'11 marzo 2025[6] e dell'8 luglio 2025[7].

(2) Il 3 novembre 2025 l'Irlanda ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata chiedendo di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti l'Irlanda ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

(3) Le modifiche del PRR presentate dall'Irlanda a causa di circostanze oggettive riguardano 20 misure.

---

1 GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj.
2 ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1.
3 ST 11336/23 INIT.
4 ST 15965/23 INIT; ST 15965/23 ADD 1.
5 ST 10262/24 INIT; ST 10262/24 ADD 1; ST 10262/24 ADD 1 COR 1.
6 ST 6318/25 INIT; ST 6318/25 ADD 1.
7 ST 10528/25 INIT; ST 10528/25 ADD 1.

(4) L'Irlanda ha spiegato che una misura non è più realizzabile a causa del ritiro di un'agenzia esecutiva critica dal regime. È interessata la misura 1.2 (Accelerare la decarbonizzazione del settore delle imprese). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto che tale misura sia soppressa. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(5) L'Irlanda ha inoltre spiegato che due misure non sono più realizzabili a causa dell'elevata inflazione nei settori dell'edilizia e dei materiali da costruzione. Sono interessate le misure 1.4 (Favorire l'elettrificazione futura attraverso investimenti mirati nella ferrovia suburbana di Cork) e 2.1 (Sviluppo di un centro dati governativo condiviso). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6) L'Irlanda ha altresì spiegato che una misura non è più realizzabile a causa di un utilizzo delle sovvenzioni più lento del previsto. È interessata la misura 2.2 (Programma per guidare la trasformazione digitale delle imprese in Irlanda). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(7) L'Irlanda ha inoltre spiegato che una misura non è più realizzabile a causa di ritardi imprevisti nell'iter di autorizzazione. È interessata la misura 1.6 (Miglioramento del risanamento delle torbiere). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(8) L'Irlanda ha spiegato che quattro misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguirne il livello di ambizione originario. Sono interessate le misure 1.7 (Piano di gestione dei bacini idrografici – Programma di ambizione rafforzata), 2.6 (Serie di progetti di sanità elettronica), 5.1 (Potenziamento dell'industria del biometano in Irlanda) e 5.3 (Pathfinder pilota SEAI/HSE per la decarbonizzazione energetica). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto di modificare le suddette misure. Poiché tali alternative migliori giustificano una modifica delle misure, la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(9) L'Irlanda ha spiegato che otto misure sono state modificate al fine di attuare un'alternativa migliore che consenta di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessate le misure 1.5 (Programma nazionale per le grandi sfide), 1.8 (Legge sull'azione per il clima e lo sviluppo a basse emissioni di carbonio (modifica)), 2.4 (Opzione di risposta online per il censimento della popolazione), 2.5 (Utilizzo delle tecnologie 5G per guidare un'Irlanda più verde e innovativa), 3.3 (Fondo per la trasformazione delle università tecnologiche), 3.5 (Lotta al riciclaggio di denaro), 5.2 (Infrastruttura di ricarica di Drogheda), 5.5 (Ammodernamento di Ely Place n. 6) e 5.6 (Sistema di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore (ORESS)). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(10) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, l'Irlanda ha chiesto di utilizzare le risorse liberate dall'eliminazione delle misure e dalla riduzione del loro livello di attuazione per

innalzare il livello di attuazione di tre misure. Sono interessate le misure 1.3 (Progetto Retrofit Pathfinder del settore pubblico), 3.2 (Programma di intervento SOLAS per le capacità di ripresa) e 5.4 (Ampliamento del programma di decarbonizzazione e adeguamento del settore scolastico). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto che sia innalzato il livello di attuazione di tre misure. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

(11) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dall'Irlanda.

Valutazione della Commissione

(12) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

(13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 53,5 % della dotazione totale del PRR modificato e al 90,9 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di tale regolamento, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

(14) Le modifiche apportate per tenere conto di circostanze oggettive non incidono sulla precedente valutazione positiva del contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Gli investimenti significativi inclusi nel PRR contribuiscono alla decarbonizzazione dell'economia migliorando l'efficienza energetica degli edifici pubblici, promuovendo la mobilità ferroviaria sostenibile, ripristinando la biodiversità attraverso il risanamento delle torbiere, migliorando il trattamento delle acque e agevolando le attività di ricerca e innovazione verdi. L'Irlanda ha incluso misure che prevedono l'entrata in vigore delle modifiche della legge sul clima e il relativo aumento degli obiettivi climatici, nonché un aumento significativo della tassa sul carbonio durante il periodo del PRR. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU ha inoltre l'obiettivo generale di accelerare la transizione verde e l'azione per il clima attraverso l'ulteriore diffusione delle energie rinnovabili, come il biometano sostenibile e l'energia eolica offshore, la riduzione del consumo energetico attraverso interventi di riqualificazione nel parco immobiliare pubblico e la fornitura di trasporti pubblici a zero emissioni nette.

Contributo alla transizione digitale

(15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 33,3 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.

(16) Le modifiche apportate per tenere conto delle circostanze oggettive non incidono sulla precedente valutazione positiva del contributo alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Varie misure mirano a contribuire alla transizione digitale sostenendo la digitalizzazione delle imprese, affrontando il rischio del divario digitale, anche nel settore dell'istruzione, potenziando le competenze digitali e sostenendo lo sviluppo dell'infrastruttura digitale e la fornitura di servizi pubblici digitali.

Costi

(17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

(18) Le informazioni sui costi fornite dall'Irlanda per il PRR modificato sono dettagliate e ben motivate. L'Irlanda ha inoltre presentato documenti distinti, comprese versioni più aggiornate dei calcoli dei costi. Dalla valutazione delle stime dei costi e delle informazioni di supporto emerge che la maggior parte dei costi delle misure modificate è opportunamente giustificata, ragionevole, plausibile e non comprende i costi coperti da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Tuttavia, poiché taluni elementi di costo non sono interamente documentati, si ritiene che le informazioni sui costi siano chiare in misura media, giustificando un rating B. Infine l'importo del costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Altri criteri di valutazione

(19) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Irlanda non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h), j) e k).

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

(20) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)[8], l'Irlanda ha considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. L'Irlanda ha tuttavia ritenuto che nessun progetto cui è stato assegnato un marchio di sovranità dovesse essere incluso nel PRR modificato, in quanto non vi era tempo sufficiente per completarlo entro la data di scadenza dell'RRF.

Valutazione positiva

(21) A seguito della valutazione positiva, espressa dalla Commissione, del PRR modificato, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti

[8] GU L, 2024/795, 29.2.2024.

nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

(22) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Irlanda ammontano a 1 153 797 007 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è pari al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Irlanda, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 che è assegnato al PRR modificato dell'Irlanda dovrebbe essere pari a 1 153 797 007 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dell'Irlanda rimane pertanto invariato.

(23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021.

(24) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Irlanda sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2
Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda è così modificata:

l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

[9] Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj).

Articolo 3
Destinatario

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente